

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A.,

per il sig. **GREGORY MADIA** (C.F. MDAGGR92E24C352S), nato a Catanzaro (CZ) il 24.5.1992, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata, dall'Avv. Francesco Pignatiello (C.F. PGN FNC 82T31 A465S) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma (RM), Via in Arcione n. 71, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione, ai sensi dell'art. 136 cpa, all'indirizzo di PEC *francescopignatiello@ordineavvocatiroma.org*, da valere anche quale domicilio digitale ai fini del presente giudizio, e al numero di fax 06.6864800;

- *ricorrente* -

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589), in persona del Ministro/legale rappresentante *pro tempore*, con sede presso Palazzo del Viminale – Piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma (RM), come per legge rappresentato difeso e domiciliato da e presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, in persona del Ministro/legale rappresentante *pro tempore*, con sede presso Palazzo del Viminale – Piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma (RM), come per legge rappresentato difeso e domiciliato da e presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

- *amministrazione resistente* -

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

SIG. SERGIO LOBASCIO – *omissis* -(posizionatosi al 1349° posto della graduatoria di merito del concorso di cui è causa);

SIG.RA SONIA COPPOTELLI – *omissis* - (posizionatasi al 1334° posto della graduatoria di merito del concorso di cui è causa);

SIG. EMANUELE GIGLIO SANTO - *omissis* - (posizionatosi al 1350° posto della graduatoria di merito del concorso di cui è causa);

per l'annullamento,

previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee,

anche in via monocratica ex art. 56 c.p.a.,

prima fra tutte l'ammissione con riserva al 215° Corso di formazione per allievi agenti di

Polizia di Stato,

nonché anche previo eventuale accoglimento delle istanze di rinvio della q.l.c. alla Corte

Costituzionale e/o di rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E., come di seguito formulate,

- a)** del **provvedimento di esclusione dal concorso pubblico**, per esame e titoli, per l'assunzione di 1350 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma e prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza – del 13.5.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale – “Concorsi ed Esami”, del 15.5.2020, disposto dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio Concorsi, notificato al ricorrente il 22.6.2021, recante la seguente motivazione *“poiché non in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, del requisito dell'età previsto dall'art. 3, comma 1 lett. d), del bando di concorso, in considerazione del periodo di servizio militare prestato”*;
- b)** della nota prot. 0020948 del 29.6.2021 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio Concorsi con la quale, in riscontro all'istanza di riesame e annullamento in autotutela inviata dal ricorrente il 28.6.2021, si confermava l'esclusione dal concorso;
- c)** del decreto n. 333-b/12E.11.20 del Direttore Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del 23.6.2021, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, Supplemento Straordinario n. 1/18 del 25.6.2021, con relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 50 del 25.6.2021, con il quale è stata approvata **la graduatoria di merito** e sono stati dichiarati i vincitori del concorso, nella parte in cui non compare l'odierno ricorrente, nonché della graduatoria stessa;
- d)** della nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Concorsi, prot. 0024446 del 23.7.2021, con cui, in riscontro all'istanza di riesame e annullamento in autotutela inviata dal ricorrente il 28.6.2021, si precisa *“che quest'Amministrazione, nel calcolo dell'elevazione dell'età dichiarata dal signor Madia, ha già tenuto conto dei due anni (730 giorni) da lui espletati quale volontario in ferma prefissata di un anno nelle Forze armate. Il servizio militare prestato dal signor Madia, pertanto, non è risultato sufficiente in quanto sarebbe stato necessario che lo stesso avesse espletato 2 anni e 22 giorni di servizio militare per acquisire l'elevazione dell'età necessaria per la partecipazione al concorso in argomento”*;

e) del decreto/circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. n.0003809 del 23.7.2021, con il quale è stato comunicato che verrà realizzato il 215° Corso di formazione per allievi agenti di Polizia di Stato a partire dal 23.8.2021, nella parte in cui non contempla l'odierno ricorrente;

f) del **Bando di concorso** di cui al Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza – del 13.5.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale “Concorsi ed esami”, del 15.5.2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 1350 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, (di seguito il “Bando”), (i) nella parte in cui prevede all'art. 3, comma 3, che “*i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso*”, senza fare una distinzione con riferimento alla causa di esclusione relativa al superamento del limite di età, e (ii), per quanto occorrer possa, nella parte in cui prevede all'art. 3, comma 1, lett. d), quale requisito di partecipazione il “*limite*” di non aver compiuto il 26° anno d'età, salva l'elevazione di cui all'art. 2049 del d. lgs. 15.03.2010 n. 66 secondo cui “*(...) il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare*”;

g) del Decreto del Ministero dell'Interno del 13.7.2018, n. 103, nella parte in cui prevede all'art. 5 che “*I requisiti anagrafici di cui al presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso*”, e, per quanto occorrer possa, nella parte in cui prevede all'art. 1 che “*la partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventisei*”, nonché per quanto occorrer possa dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Interno del 22.2.2006

h) di ogni ulteriore atto agli stessi connessi, presupposti o consequenziali lesivi per il ricorrente ancorché allo stato non ancora noti o conoscibili;

nonché per l'accertamento

del diritto del sig. Madia ad essere inserito nella graduatoria di merito e dunque nell'elenco dei vincitori del concorso, atteso il conseguimento nella prova scritta del punteggio di 9,005 e considerato che l'ultimo concorrente dichiarato vincitore ha conseguito il punteggio totale di 8,802, previa valutazione dei titoli del sig. Madia e assegnazione del relativo punteggio, nonché della sussistenza dei presupposti di legge per l'avvio del sig Gregory Madia al 215° Corso di

formazione per allievi agenti di Polizia di Stato e del conseguente diritto del ricorrente ad essere inserito nell'elenco dei soggetti che possano partecipare a tale Corso di formazione o al primo Corso di formazione per allievi agenti di Polizia di Stato utile; **e, in ogni caso, per la condanna,** dell'Amministrazione resistente a inserire nella graduatoria di merito e dunque nell'elenco dei vincitori del concorso del sig. Gregory Madia, previa valutazione dei relativi titoli, e, in ogni caso, ad avviare l'odierno ricorrente al 215° Corso di formazione per allievi agenti di Polizia di Stato o al primo Corso di formazione per allievi agenti di Polizia di Stato utile.

*

Riassunto

Con il I motivo di ricorso si censura l'illegittimità dell'esclusione e delle risposte negative all'istanza di riesame in autotutela laddove l'Amministrazione ha ritenuto non sussistente il requisito del non superamento del limite di età di 26 anni (elevati a 28 in virtù dei 730 giorni di servizio militare prestato e non contestato) sul presupposto che tale accertamento dovesse essere effettuato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Ad avviso di questa difesa la data da tenere in considerazione è quella dell'effettiva presentazione della domanda di partecipazione. A tale data, 20.5.2020, il ricorrente non aveva ancora compiuto il 28° anno di età (26 + 2 in forza dell'elevazione per il servizio militare), essendo nato il 24.5.1992.

Sempre con il I motivo di ricorso si censura l'illegittimità dell'art. 3, co. 3, del Bando nella parte in cui prevede che *“i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso”*, non prevedendo una distinzione con riferimento al limite dell'età, il quale, a ben vedere, non è un requisito, ma per l'appunto un limite ovvero una causa di esclusione in cui non incorrere, rispetto alla quale l'applicazione della disposizione del bando citata si porrebbe in violazione dei principi di uguaglianza, parità di trattamento, non discriminazione e massima partecipazione.

Con il II motivo, si rileva che il possesso delle caratteristiche fisiche e dell'efficienza fisica che il limite di età presumeva, al fine di effettuare una preventiva selezione dei candidati, salvo poi accertarne in concreto la sussistenza è, di fatto, dimostrato dal superamento delle prove e degli accertamenti di efficienza fisica e dall'idoneità conseguita dal sig. Madia in data 17.5.2021. Infatti, preme evidenziare da subito che il Madia è stato ammesso al concorso ed ha superato tutte le prove e si sarebbe collocato in posizione utile in graduatoria.

Con il III motivo di ricorso si censura l'illegittimità dell'art. 3, co. 1, lett. d) del Bando di concorso, nella parte in cui prevede, tra i requisiti di partecipazione il limite di "*non aver compiuto il 26° anno di età*", anche in ragione dell'illegittimità costituzionale e della non compatibilità con il diritto dell'Unione Europea della previsione del limite di età del compimento del 26° anno di età, di cui all'art. 6, co. 1, lett. b) del d.P.R. n. 335/1982, come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. e), del D. Lgs. n. 95/2017, oltre che degli artt. 1 e 5 del D.M. 103/2018, di cui la disposizione del Bando sopra citata è attuazione, in ragione della discriminazione perpetrata in merito alle condizioni di assunzione dei futuri Agenti e per i motivi di seguito esposti.

Si propone istanza cautelare monocratica, per l'ammissione con riserva al corso, in quanto il corso di formazione dei vincitori del concorso è in programma a partire dal 23 agosto 2021. *

PREMESSE

Con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica sicurezza del 13.5.2020, pubblicato sulla G.U.R.I., del 15.5.2020, è stato indetto il concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 1350 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo (di seguito, anche, il "Bando").

L'art. 3, co. 1, lett. d), del Bando prevedeva come **requisito di partecipazione** l'*"aver compiuto il 18° anno di età"* e come **limite e causa di esclusione** il *"non aver compiuto il 26° anno di età"*, chiarendo che *"Quest'ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati"*.

Il sig. Gregory Madia, nato il 24.5.1992, in data 20.5.2020 presentava domanda di partecipazione al concorso (ID domanda concorso: 1358005), in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando e non incorrendo in alcuna causa di esclusione.

Invero, l'odierno ricorrente alla data di presentazione della domanda (20.5.2020) aveva compiuto il 18° anno di età e non aveva ancora compiuto il 28° anno di età, potendo beneficiare dell'elevazione di 2 anni del limite di 26 anni, avendo prestato servizio da VFP1 presso il 2° Reggimento Aviazione dell'Esercito "Sirio" di Lamezia Terme (CZ) Aeroporto Martucci, Via Gino Cuglietta dal 20.3.2012 al 19.3.2014, per un totale di 730 prestati (ossia due anni). Tale circostanza dell'elevazione dei due anni non è contestata.

Le domande di partecipazione al concorso dovevano essere compilate e trasmesse entro il termine perentorio di 30 giorni decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del

Bando sulla GURI (quindi dal 16.5.2020 ed entro il 15.6.2020), utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul sito della Polizia di Stato, alla quale il candidato poteva accedere solo attraverso **specifici strumenti di identificazione e autenticazione digitale (SPID o CIE Carta di Identità Elettronica)**.

Ebbene, il sistema informatico così predisposto, volto anche ad escludere immediatamente i candidati che incorressero nella causa di esclusione del superamento del limite di età, consentiva all'odierno ricorrente l'inoltro della domanda.

L'Amministrazione non escludeva il ricorrente. Pertanto, **il Sig. Madia prendeva parte regolarmente al concorso e, superati la prova d'esame scritta con il punteggio di 9,005 e tutti gli accertamenti previsti (efficienza fisica, psico-fisici, attitudinali), in data 17.5.2021 riceveva la comunicazione di idoneità.**

Senonchè, del tutto inaspettatamente, **in data 22.6.2021, il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Concorsi, ha comunicato all'odierno ricorrente l'esclusione dal concorso** *“poiché non in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, del requisito dell'età, previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del bando di concorso, in considerazione del periodo del servizio militare prestato”*.

In data 28.6.2021, il Sig. Madia presentava prontamente istanza di riesame e annullamento in autotutela del citato provvedimento di esclusione, ipotizzando che l'esclusione disposta dall'Amministrazione resistente si fondasse sull'errata indicazione dei giorni di servizio militare prestati riportata nell'estratto di servizio rilasciato in un primo momento dall'ufficio matricola del servizio amministrazione del 2° Reggimento Aviazione dell'esercito “Sirio” di Lamezia Terme (CZ), laddove era riportato che il totale dei giorni prestati fosse pari a 700 invece che 730.

Il ricorrente segnalava, dunque, con la suddetta istanza che il suddetto ufficio aveva provveduto ad effettuare il ricalcolo dei giorni effettivamente prestati dallo scrivente ed emesso un nuovo estratto nel quale si attesta che il sig. Gregory Madia ha prestato 730 giorni (2 anni) di servizio presso il 2° Reggimento Aviazione dell'Esercito “Sirio” di Lamezia Terme (CZ) Aeroporto Martucci, Via Gino Cuglietta. Di conseguenza, in considerazione del ricalcolo effettuato e del nuovo estratto di servizio, il ricorrente, alla data della presentazione della domanda (20.5.2021) non incorreva nella causa di esclusione di cui del limite dell'età previsto dall'art. 3, co. 1 lett. d)

del Bando e pertanto chiedeva il riesame e l'annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione e l'inserimento in graduatoria.

In riscontro alla suddetta istanza, con nota prot. 0020948 del 29.6.2021, l'Amministrazione resistente comunicava che *“a titolo di mera conferma si fa rimando a quanto comunicato con la nota in riferimento che, ad ogni buon fine, si allega in copia”*, senza fornire ulteriori chiarimenti.

Successivamente, forse rendendosi conto dell'apoditticità della prima tautologica risposta, l'Ufficio Concorsi con nota prot. 0024446 del 23.7.2021, precisava *“che quest'Amministrazione, nel calcolo dell'elevazione dell'età dichiarata dal signor Madia, ha già tenuto conto dei due anni (730 giorni) da lui espletati quale volontario in ferma prefissata di un anno nelle Forze armate. Il servizio militare prestato dal signor Madia, pertanto, non è risultato sufficiente in quanto sarebbe stato necessario che lo stesso avesse espletata 2 anni e 22 giorni di servizio militare per acquisire l'elevazione dell'età necessaria per la partecipazione al concorso in argomento”*.

Nel mentre, con decreto n. 333-b/12E.11.20 del Direttore Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del 23.6.2021, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, Supplemento Straordinario n. 1/18 del 25.6.2021, con relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 50 del 25.6.2021, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso in questione e sono stati dichiarati i vincitori dello stesso, tra i quali non risulta l'attuale ricorrente. Quest'ultimo, tuttavia, in ragione del punteggio conseguito nella prova d'esame scritta, 9,005, **si sarebbe sicuramente collocato in posizione utile in graduatoria quantomeno** (considerato che dovrà aggiungersi l'eventuale punteggio relativo ai titoli) **al 1201° posto della graduatoria**, al momento occupato da un concorrente che ha ottenuto complessivamente (voto della prova scritta + valutazione titoli) il punteggio di 9,005. Ne deriva l'interesse del ricorrente al presente ricorso.

Inoltre, con decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. n.0003809 del 23.7.2021, è stato divulgato che **i vincitori del concorso in questione**, unitamente ad altri provenienti da altre procedure, **saranno avviati al 215° Corso di formazione per allievi agenti di Polizia di Stato, programmato dal 23 agosto 2021 al 22 aprile 2022**. Sono evidenti, dunque, le esigenze di tutela cautelare del ricorrente.

Considerate le premesse sopra riportate, gli atti impugnati sono illegittimi e le domande proposte sono fondate alla luce dei seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 CO. 1 LETT. D) E ART. 3 CO. 3 E 3, CO. 4, DEL BANDO DI CONCORSO; 3, 4, 10, 97 E 117, CO. 1 COST; 1 E 3 L. 241/1990; 10 DEL TFUE; 16 E 21 DELLA CARTA DI NIZZA; DELL'ART. 3, L. N. 127/1997, DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL D.LGS. 9 LUGLIO 2003 N. 216 ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 2000/78, DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE., DELL'ART. 62 CO. 2 D.M. N. 129 DEL 2005. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI NON DISCRIMINAZIONE, IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, PAR CONDICIO TRA I PARTECIPANTI, *FAVOR ADMISSIONIS*. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO. ERRONEITÀ, ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. SVIAMENTO DI POTERE. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Sull'illegittimità dell'esclusione alla luce di una corretta e legittima interpretazione e applicazione del Bando di concorso.

Come ripercorso nelle premesse, il sig. Madia, dopo aver superato la prova scritta ed essere stato ritenuto idoneo all'esito degli accertamenti previsti (efficienza fisica, psico-fisici, attitudinali), è stato escluso dal concorso "*poiché non in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, del requisito dell'età, previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del Bando di concorso, in considerazione del periodo del servizio militare prestato*" (provvedimento di esclusione del 22.6.2021).

Nella seconda nota di risposta all'istanza di riesame (la prima riportava un mero richiamo al provvedimento di esclusione), l'Ufficio Concorsi ha precisato "*che quest'Amministrazione, nel calcolo dell'elevazione dell'età dichiarata dal signor Madia, ha già tenuto conto dei due anni (730 giorni) da lui espletati quale volontario in ferma prefissata di un anno nelle Forze armate. Il servizio militare prestato dal signor Madia, pertanto, non è risultato sufficiente in quanto sarebbe stato necessario che lo stesso avesse espletato 2 anni e 22 giorni di servizio militare per acquisire l'elevazione dell'età necessaria per la partecipazione al concorso in argomento*" (nota prot. 0024446 del 23.7.2021).

Alla luce di tali motivazioni ed in particolare della precisazione effettuata con la seconda nota emerge che l'esclusione è stata disposta per aver superato il limite del 26° anno di età (il Madia è nato il 24.5.1992) non essendo sufficiente l'elevazione maturata grazie ai 730 giorni (2 anni) di servizio militare. Secondo la tesi dell'Amministrazione occorre altri 22 giorni di servizio per acquisire l'elevazione necessaria per la partecipazione al concorso.

La motivazione addotta è palesemente illegittima alla luce dei vizi in rubrica, in quanto fondata su presupposti errati in fatto e in diritto.

L'errore in cui incorre l'Amministrazione è quello di considerare come data rispetto alla quale valutare il superamento del limite del 26° anno di età, la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (15.6.2020), mentre al contrario, come avremo modo di dimostrare, la data corretta avrebbe dovuto essere quella di presentazione della domanda (20.5.2020), trattandosi di una causa di esclusione e non di un requisito di partecipazione.

Provando ad esplicitare la laconica motivazione resa dall'Ufficio concorsi, è verosimile ipotizzare che i 22 giorni che mancherebbero per conseguire l'elevazione di età necessaria (**l'elevazione di 2 anni per il periodo di servizio militare** prestato da VFP1 presso il 2° Reggimento Aviazione dell'Esercito "Sirio" di Lamezia Terme (CZ) Aeroporto Martucci, Via Gino Cuglietta dal 20.3.2012 al 19.3.2014 per un totale di 730 giorni, infatti, **è incontestata**), siano i giorni intercorrenti tra la data di compimento del 28° (26 + 2) anno di età del ricorrente (24.5.2020) e la data di scadenza per la presentazione delle domande (15.6.2020, ovvero 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del Bando sulla GURI, avvenuta il 15.5.2020). Seguendo il ragionamento dell'Amministrazione, il sig. Madia aveva superato il limite del 26° anno di età elevato di 730 giorni (24.5.2018 + 730 giorni = **24.5.2020**), alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (**15.6.2020**). Tant'è che, sommando i 22 giorni asseritamente mancanti, non vi sarebbero stati ostacoli.

Tuttavia, il percorso logico giuridico seguito dall'Amministrazione è palesemente errato e illegittimo, in quanto fondato su un'**errata, superficiale e illegittima applicazione dell'art. 3, co. 3 del Bando, secondo cui "i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso"**.

Tale clausola del Bando, invero, è **volta ad assicurare la massima partecipazione alla procedura concorsuale**, consentendo ai candidati di maturare i requisiti di partecipazione sino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (v. compimento del 18° anno di età, conseguimento del diploma di scuola secondaria di I grado). Tuttavia, sempre in tale prospettiva, **con riferimento a quei requisiti per i quali il decorso del tempo non può consentirne la maturazione, ma, al contrario, ne può determinare la perdita** (non aver compiuto il 26° anno di età) **la data in cui si deve valutare il possesso del requisito o (rectius) l'insussistenza della causa di esclusione deve essere quella di pubblicazione del Bando**

(15.5.2020) o, al più, quella di presentazione effettiva della domanda di partecipazione (20.5.2020). In entrambi i momenti, nel caso di specie, il sig. Madia non aveva ancora compiuto il 26° anno di età (elevato di 730 giorni grazie al servizio militare prestato).

Non a caso il comma 4 dell'art. 3 del Bando precisa che *“I candidati devono mantenere i requisiti previsti dal bando sino al termine della procedura concorsuale, ad eccezione di quello relativo ai limiti di età”*: l'eccezione richiamata è coerente e ragionevole con la peculiare natura del requisito del limite di età, atteso che differentemente dagli altri requisiti, ivi compreso quello di aver conseguito il 18° anno di età, è l'unico che si perde automaticamente e a prescindere dalla condotta del candidato con il mero decorso del tempo.

Ne consegue che, secondo una logica di ragionevolezza e certezza nei rapporti giuridici, il limite di età, così come può non essere mantenuto nel corso della procedura, parimenti può essere superato anche all'indomani della presentazione della domanda di partecipazione (nel caso di specie avvenuta il 20.5.2020), risultando incoerente, illogico ed ingiusto avere riguardo esclusivo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande per valutare tale causa di esclusione. Ciò proprio in ragione della ratio ispiratrice delle disposizioni del Bando citate e nel rispetto dei principi di massima partecipazione, ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, legittimo affidamento e certezza dei rapporti giuridici.

A ben vedere, il limite del compimento del 26° anno è un requisito o, *rectius*, un *“limite”*, come definito dalla medesima disposizione del Bando, ovvero una causa di esclusione che deve essere fotografata e valutata al momento di presentazione della domanda, ma che successivamente, proprio in ragione dell'automatismo insito nell'inesorabile decorso del tempo, verrà sicuramente meno.

Pertanto, la previsione di cui all'art. 3, co. 3, del Bando, per cui *“i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda”*, attesa la ratio di tale disposizione e l'evidente intento di massima partecipazione sotteso alla stessa, volto a consentire il maturare dei requisiti di partecipazione fino all'ultimo momento utile, alla luce di quanto sopra esposto, non può essere applicata anche con riferimento al requisito del limite di età, il quale più che un requisito da maturare, invero, costituisce una causa di esclusione in cui non incorrere ovvero un requisito da non perdere, con la peculiarità che tale perdita è indipendente dalla volontà o dal comportamento del candidato (ciò al fine di distinguerla anche dalla perdita del requisito del godimento dei diritti civili e politici). La particolare natura della condizione in questione (non superamento del limite di 26 anni, eventualmente elevato dei giorni di effettivo

servizio militare prestato), strettamente legato all'inesorabile decorso del tempo, soggettivamente differente in base alla data di nascita di ognuno e al personale periodo di servizio militare prestato), impone che, al fine di valutare la sussistenza della stessa, si consideri non la data ultima di presentazione delle domande, bensì la data di pubblicazione del Bando ovvero la data di effettiva presentazione della domanda di partecipazione da parte di ciascun candidato, **pena la manifesta illegittimità della disposizione stessa del Bando**, che qui espressamente si impugna laddove interpretata in maniera lesiva per il ricorrente.

È evidente, infatti, che **se per gli altri requisiti**, ivi compreso l'aver compiuto il 18° anno di età, **il procrastinare in avanti la data limite per il possesso degli stessi può solo avvantaggiare i singoli candidati** (e in tale prospettiva è legittima e coerente la previsione di cui all'art. 3, co. 3 del Bando), **al contrario, per quanto attiene il limite del 26° anno di età, in tal caso, il decorso del tempo può invece solo comportare il superamento di suddetto limite (e la perdita del requisito), ma giammai il suo conseguimento**, con la conseguenza che la disposizione in questione non può trovare applicazione con riferimento a tale requisito, pena (lo si ripete) la manifesta illegittimità della stessa.

Del resto, preme segnalare che il candidato poteva accedere al sistema informatico predisposto per la presentazione delle domande di partecipazione solo attraverso **specifici strumenti di identificazione e autenticazione digitale (SPID o CIE Carta di Identità Elettronica)**, con la conseguenza che l'algoritmo del sistema poteva in automatico individuare i candidati che avessero superato il limite di età.

Ebbene, nel caso di specie, la domanda del sig. Madia è stata correttamente accettata dal sistema in quanto presentata in data 20.5.2020, allorquando lo stesso non aveva ancora superato il limite del 26° anno di età elevato di 730 giorni di servizio militare (per comodità si ricorda che il ricorrente è nato il 24.5.1992), con conseguente affidamento del ricorrente e impossibilità di immaginare una differente interpretazione dell'art. 3, co. 3 del Bando.

Al momento di presentazione della domanda il sig. Madia possedeva tutti i requisiti previsti dal Bando e non incorreva in alcuna delle cause di esclusione ivi contemplate. A nulla rileva l'aver poi superato il limite d'età, in quanto come lui tanti altri concorrenti l'avranno superato, ma per tutti vale la previsione di cui all'art. 3, co. 4, del Bando.

Tanto è vero che il sistema informatico non ha impedito l'invio della domanda che è stata regolarmente acquisita dal sistema, ingenerando un legittimo e fondato affidamento (rectius, convinzione) sul possesso dei requisiti.

È evidente, dunque, l'illegittimità dell'esclusione disposta dall'Amministrazione resistente, fondata solo ed esclusivamente sulla pretesa per cui il limite dell'età andrebbe valutato indistintamente al momento di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Non dimentichiamo, infatti, che il sig. Madia ha superato tutte le prove ed è stato ritenuto idoneo al servizio con provvedimento del 17.5.2021, dimostrando in concreto il possesso di quei requisiti di cui il limite d'età è volto, in astratto, a presumere il possesso, fino appunto al raggiungimento di una determinata soglia di età (v. motivo Sub II).

Ne consegue che, in base ad una corretta interpretazione e applicazione del Bando di concorso, l'odierno ricorrente non avrebbe dovuto essere escluso dal concorso, atteso che, essendo nato il 24.5.1992 e avendo prestato servizio da VFP1 presso il 2° Reggimento Aviazione dell'Esercito "Sirio" di Lamezia Terme (CZ) Aeroporto Martucci, Via Gino Cuglietta dal 20.3.2012 al 19.3.2014, per un totale di 730 prestatati (ossia due anni), alla data del 20.5.2020, data in cui presentava la domanda, contrariamente a quanto riportato nel provvedimento di esclusione e nelle successive note, era certamente in possesso del sopracitato requisito di età.

È evidente la violazione ovvero la non corretta applicazione dell'art. 3 del Bando, così come dei principi e delle disposizioni in rubrica. Così come l'attività sopra descritta risulta viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, illogicità e irragionevolezza.

*

Sull'illegittimità dell'art. 3, co. 3 del Bando di concorso, secondo cui "i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso".

Fermo restando quanto sopra, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto on. Tribunale ritenga che per la sussistenza del requisito "di non aver compiuto il 26° anno di età", fatto salvo l'incremento dovuto al servizio militare, debba essere considerata come data di riferimento non quella di pubblicazione del Bando ovvero quella di effettiva di presentazione della domanda da parte del candidato, bensì quella di scadenza del termine di presentazione delle domande, **in preteso rispetto dell'art. 3, co. 3, del Bando di concorso, allora si impugna e contesta anche tale disposizione nella parte in cui non prevede che il requisito del limite di età sia valutato al momento di presentazione della domanda, comportando un'applicazione senza distinzioni anche al superamento del limite dell'età,**

Tale disposizione, infatti, laddove non correttamente interpretata ed applicata secondo la prospettazione esposta nei paragrafi che precedono, è manifestamente illegittima per violazione delle norme e dei principi indicati in rubrica, nella parte in cui non prevede un differente trattamento ai fini dell'accertamento del possesso di un requisito di partecipazione peculiare come quello del limite di età.

È evidente, infatti, oltre alla violazione del principio di massima partecipazione di cui si è già detto, la violazione dei principi di imparzialità, uguaglianza e di parità di trattamento, laddove situazioni differenti sono ingiustamente ed illegittimamente trattate in maniera uguale e indistinta.

Infatti, se, da un lato, è legittimo e giusto, per il requisito del compimento del 18° anno di età, fare riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, come previsto dall'art. 3 co. 3, al fine di consentire, in applicazione del principio del *favor admission*, a più candidati possibili di prendere parte al concorso, lo stesso non vale per il requisito del compimento del 26° anno di età, quantomeno in riferimento a quanti compiano gli anni nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del Bando e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Prescrivendo infatti che anche per il requisito del mancato compimento del 26° anno di età si faccia riferimento al termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, si restringe, del tutto illegittimamente, la platea dei possibili partecipanti impedendo di fatto a chi, alla data della presentazione della domanda era in possesso del suddetto requisito, di prendere parte al concorso.

La previsione del Bando quindi, se letta nei termini finora descritti, finisce per favorire, irragionevolmente e in contrasto *in primis* con i principi di uguaglianza e parità di trattamento, una determinata categoria di partecipanti al concorso, ossia i futuri 18°, sfavorendo invece chi, pur possedendo il requisito al momento della presentazione della domanda, supera il 26° anno di età al termine finale per la presentazione delle domande.

Se infatti ai partecipanti che devono compiere il 18° anno di età è consentito che lo stesso requisito possa essere conseguito fino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso - possono presentare la domanda i soggetti che compiono il 18° anno di età l'ultimo giorno previsto per la presentazione della domanda di partecipazione - a chi invece non ha compiuto il 26° anno di età al momento della presentazione della propria domanda ma lo ha invece compiuto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, è di fatto impedito l'accesso al concorso.

È ciò che evidentemente, considerata la “stringata” motivazione offerta dall’Amministrazione resistente nel provvedimento di esclusione, è accaduto al ricorrente, che alla data della presentazione della domanda non aveva compiuto il 28° anno di età (considerando l’elevazione di due anni per l’effettivo servizio militare prestato), ma alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso li aveva compiuti.

Alla luce di quanto sopra esposto è evidente l’illegittimità dell’art. 3, co. 3, del Bando di gara nella parte in cui non prevede che il requisito del limite di età sia valutato al momento di presentazione della domanda.

Parimenti, ad ogni buon conto, è altresì illegittimo anche l’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Interno, 13.7.2018 n. 103, “*Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato*” (Pubbl. nella GURI, 7 settembre 2018, n. 208), nella parte in cui prevede che “*I requisiti anagrafici di cui al presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso*”, **atteso che nessuna previsione normativa di rango primario impone che anche il limite di età massima sia valutato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione**. Non lo prevede l’art. 6 del d.P.R. n. 335/1982 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), né l’art. 1, co. 1, lett. e), del d. lgs. n. 95/2017 che ha modificato il decreto appena citato proprio in relazione al limite dell’età massima.

Invero, la previsione per cui il limite massimo di età non doveva essere superato alla data di scadenza di presentazione della domanda costituisce una dicitura tralatizia che è inserita ciclicamente nei bandi di concorso, tarata tuttavia, in maniera superficiale, solo sui requisiti che si maturano con il decorso del tempo. Basti pensare che una dicitura siffatta era già riportata all’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Interno del 22.2.2006, sulle “*Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo*”, (pubblicato su GURI n.109 del 12.5.2006), con riferimento in quel caso al superamento del trentesimo anno di età. Tuttavia, anche tale disposizione era di natura regolamentare e non poteva derogare ai generali principi di imparzialità, ragionevolezza, uguaglianza e buon andamento.

Inoltre, sempre il DM 22.2.2006 prevede all’art. 11 che “*Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell’Interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli*

agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato, e successive modifiche ed integrazioni”, il quale, tuttavia, all’art. 62, co. 2, con riferimento ad un’altra procedura di reclutamento degli allievi agenti della Polizia di Stato (quella relativa alla possibilità di nominare “*allievi agenti, nell’ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all’ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all’articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia, di servizi di soccorso pubblico o di missioni internazionali di pace*”, art. 62, co. 1), in merito al possesso dei requisiti, prevede giustamente che “*I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’articolo 6 - comma 1 - del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche e non devono trovarsi nelle condizioni di cui al comma 2 della medesima norma*”.

È evidente la disparità di trattamento, rispetto al possesso dei medesimi requisiti, da parte delle due procedure di reclutamento sempre per allievi agenti, senza che vi sia una ragione legittima che ne giustifichi la differenza.

Pertanto, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, imparzialità, uguaglianza e massima partecipazione risulta evidente che il requisito del non superamento del limite di età debba essere valutato al momento di presentazione della domanda di partecipazione e non al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande.

Ne consegue l’illegittimità degli atti impugnati e, in particolare, del provvedimento di esclusione, delle note di risposta all’istanza di riesame in autotutela, dell’art. 3, co. 3, del Bando e dei decreti ministeriali e regolamenti sopra citati per quanto attinente alla presente controversia, rispetto ai quali si chiede l’annullamento e/o la disapplicazione. *

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 CO. 1 LETT. D) E ART. 3 CO. 3, E 3, CO. 4, DEL BANDO DI CONCORSO; 62 CO. 2 D.M. N. 129 DEL 2005; 3, 4, 10, 97 E 117, CO. 1 COST; 1 E 3 L. 241/1990; 10 DEL TFUE; 16 E 21 DELLA CARTA DI NIZZA; 2 E 3 DEL D.LGS. 9 LUGLIO 2003 N. 216 ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE, DELL’ART. 3, L. N. 127/1997. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, PAR CONDICIO TRA I PARTECIPANTI, FAVOR ADMISSIONIS, PROPORZIONALITÀ, LEGITTIMO

AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO. ERRONEITÀ, ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. SVIAMENTO DI POTERE. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

L'attività dell'Amministrazione si appalesa illegittima sotto un ulteriore profilo. L'esclusione del ricorrente dalla procedura è illegittima anche in ragione del fatto che il sig. Madia ha dimostrato in concreto, superando positivamente tutte le prove e gli accertamenti previsti dal Bando, ivi compresi quelli dell'efficienza fisica, il possesso di quelle caratteristiche fisiche al cui accertamento, tramite una preventiva scrematura della platea dei concorrenti, è volto il limite di età.

Invero, come si avrà modo di chiarire meglio nel prosieguo, l'art. 3 della L. n. 127/1997, prevede che *“La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione”*, con la conseguenza che una disparità di trattamento basata sull'età può essere prevista solo laddove giustificata dal fatto che *“l'idoneità fisica sia una caratteristica legata all'età”* e che la stessa *“costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa in oggetto o per il suo esercizio”* (Corte di Giustizia, Grande Sezione 12 gennaio 2010 C-229/2008 *Wolf*, § 36), al fine di non incorrere in una violazione o in un contrasto con le previsioni di cui al D. Lgs. n. 216/2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e con la direttiva stessa.

Pertanto, se la *ratio* alla base del requisito dell'età previsto dal Bando è quella di individuare dei soggetti che siano fisicamente capaci di compiere tutte le mansioni attribuite agli agenti della Polizia di Stato, in modo da garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del corpo della Polizia di Stato (Grande Sezione 12 gennaio 2010 C-229/2008 *Wolf*, § 37), allora ne consegue che il superamento delle prove di accertamento dell'efficienza fisica da parte del ricorrente (e di tutte le altre prove), attestato dalla stessa Amministrazione resistente, è sufficiente di per sé a dimostrare la sussistenza in concreto di quelle medesime caratteristiche fisiche che il limite di età presumeva in astratto, salvo poi l'esito del successivo accertamento.

Occorre considerare, infatti, che a seguito dell'invio della domanda e dell'accettazione della stessa da parte del sistema informatico, il sig. Madia ha preso parte alla procedura concorsuale e ha brillantemente superato tutte le prove previste dal concorso, ivi comprese quelle di efficienza

fisica, conseguendo, in data 17.5.2021, l'idoneità ai sensi dell'art. 5, D.M. 129/2005 a svolgere le funzioni e i compiti di Agente di Polizia.

Basti pensare che, con riferimento all'accertamento dell'efficienza fisica, le prove previste dall'art. 12 (Corsa 1000 m nel tempo massimo di 3'55''; Salto in alto di 1,20 m con un massimo di 3 tentativi e 15 piegamenti sulle braccia), il cui mancato superamento comportava l'esclusione dal concorso, erano certamente idonee a dimostrare la sussistenza della condizione fisica richiesta per lo svolgimento delle funzioni di Agente. Lo stesso dicasi anche per gli accertamenti psicofisici di cui all'art. 13 del Bando (sana e robusta costituzione; composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento; forza muscolare in inferiore ai 40 kg; massa metabolica attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento; senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione) e quelli attitudinali previsti dell'art. 14 del Bando volti ad accertare specificamente *“l'idoneità del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e delle qualifiche da rivestire”* entrambi comportanti l'esclusione dal concorso in caso di inidoneità del candidato. Senza dimenticare che il sig. Madia aveva superato brillantemente la prova scritta con un punteggio pari a 9,005.

È evidente, dunque, che il ricorrente, superando brillantemente le prove intese a valutare le sue capacità psico-fisiche, ha, di fatto, dimostrato di soddisfare l'obiettivo e le finalità poste alla base del requisito di cui all'art. 3, co. 1 lett. d) del Bando. *

III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, L. N. 127/1997, DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE DEL CONSIGLIO DEL 27.11.2000, DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL D.LGS. N. 216/2003 ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 2000/78; DEGLI ARTT. 10 DEL TFUE E 21 DELLA CARTA DI NIZZA; DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 76, 97 E 117 DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ, NON DISCRIMINAZIONE, IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO, MASSIMA PARTECIPAZIONE. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E INCOMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA. ECCESSO DI

POTERE PER ILLOGITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO.

Sull'illegittimità dell'art. 3, co. 1, lett. d) del Bando di concorso, nella parte in cui prevede, tra i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione il limite di "non aver compiuto il 26° anno di età".

Fermi restando i motivi di ricorso sopra esposti, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenessero infondate le relative doglianze, si censura l'illegittimità dell'esclusione del sig. Madia dal concorso e dell'art. 3, co. 1, lett. d), del Bando di concorso, nella parte in cui prevede, tra i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione il limite di "non aver compiuto il 26° anno di età", per i vizi in rubrica e alla luce dei motivi che seguono oltre che in ragione dell'illegittimità costituzionale e della non compatibilità con il diritto dell'Unione Europea della previsione del limite di età del compimento del 26° anno di età, di cui all'art. 6, co. 1, lett. b) del d.P.R. n. 335/1982, come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. e), del D. Lgs. n. 95/2017, oltre che degli artt. 1 e 5 del D.M. 103/2018, di cui la disposizione del Bando sopra citata è attuazione, in ragione della discriminazione perpetrata in merito alle condizioni di assunzione dei futuri Agenti e per i motivi di seguito esposti.

Inoltre, la previsione di un limite di età così stingente si pone di per sé in contrasto con l'art 3 della l. n. 127/1997, secondo cui "La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione", in quanto non legata alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione. *

Sulle violazioni del diritto dell'Unione Europea.

Come noto l'art. 21 della Carta di Nizza, rubricato "Non discriminazione" dispone che "È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale" (comma 1). "Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità" (comma 2).

Fra le discriminazioni vietate compare dunque in modo espresso quella fondata sulla "età", comunemente detta "ageismo".

In modo simile l'art. 10 TFUE, contenuto nelle “*disposizioni di applicazione generale*”, prevede che “*Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale*”.

In base alle citate disposizioni, il principio di non discriminazione in base all'età assurge a principio generale del diritto dell'Unione, come affermato, per tutte, dalla sentenza Grande Sezione 13 settembre 2011 C-447/2009 *Prigge* § 38.

In materia di occupazione e condizioni di lavoro è poi stata emanata la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che delinea infatti “*un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*”.

Lo scopo perseguito dalla direttiva era, inoltre, già stato individuato come prioritario nel Consiglio europeo di Helsinki 10-11 dicembre 1999, come si evince dal § 40 delle “*conclusioni della Presidenza*”, ove si legge “*Nell'intraprendere la riforma del mercato del lavoro gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione*” in particolare “*all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e alle pari opportunità per uomini e donne*”, obiettivi all'evidenza incompatibili con un atteggiamento di ageismo.

I “considerando” IX, XI, XVIII, XXIII e XXV della citata direttiva prevedono in particolare che:

(IX) “*L'occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono notevolmente alla piena partecipazione degli stessi alla vita economica, culturale e sociale e alla realizzazione personale*”;

(XI) “*La discriminazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone.*”;

(XVIII) “*La presente direttiva non può avere l'effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi*”;

(XXIII) *“In casi strettamente limitati una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata alla religione o alle convinzioni personali, a un handicap, all'età o alle tendenze sessuali costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato. Tali casi devono essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione”;*

(XXV) *“Il divieto di discriminazione basata sull'età costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità nell'occupazione. Tuttavia, in talune circostanze, delle disparità di trattamento in funzione dell'età possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo la situazione degli Stati membri. È quindi essenziale distinguere tra le disparità di trattamento che sono giustificate, in particolare, da obiettivi legittimi di politica dell'occupazione, mercato del lavoro e formazione professionale, e le discriminazioni che devono essere vietate”.*

I “considerando” appena citati, per quanto qui specificamente interessa, sono tradotti nelle norme degli artt. 2, 3 n.1 lettera a), 4 n.1 e 6 n.1 della Direttiva.

L'art. 2 stabilisce la “nozione di discriminazione” e al comma 1 prevede che “*Ai fini della presente direttiva, per "principio della parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1*”, fra i quali è indicata espressamente l'età; al comma 2 prevede poi che sussista “*discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga*”.

L'art. 3 precisa il “campo di applicazione” della direttiva, esteso in base al comma 1 a “*tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico*”, in particolare per quanto relativo, ai sensi della lettera a) “*alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione*”.

L'art. 4 prevede i “*requisiti per lo svolgimento dell'attività lavorativa*” e al comma 1, fermo il divieto generale di discriminazione, consente agli Stati membri di stabilire che “*una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all'articolo*

I”, e quindi anche all’età “*non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato*”.

Infine, l’art. 6 prevede in modo specifico la “*giustificazione delle disparità di trattamento collegate all'età*” e al comma 1 consente agli Stati membri di non considerarle discriminazione, “*laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari*”.

La direttiva 2000/78 CE è stata attuata nell’ordinamento nazionale dal d.lgs. 9 luglio 2003 n.216, che ne riproduce quasi alla lettera gli articoli.

In particolare, l’art. 2 prevede le nozioni di “*discriminazione*” e di “*discriminazione diretta*” negli stessi termini dell’art. 2 della direttiva soprariportata. L’art. 3 comma 1 del d. lgs 216/2003 prevede poi il campo di applicazione del decreto, e in particolare, così come l’art. 3 della direttiva, che “*il principio di parità di trattamento senza distinzione ... di età ... si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ... con specifico riferimento*” fra l’altro ad “*accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione*”. La disciplina degli artt. 4 e 6 della direttiva è infine riprodotta nello stesso art. 3 del decreto. In dettaglio, il comma 3 prevede che: “*Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima, nell'ambito del rapporto di lavoro ... non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse ... all'età ..., qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima*”. Il comma 4 bis lettera c) fa salva “*la fissazione di un'età massima per l'assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento*”. Infine, il comma 6 prima parte prevede che “*Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari*”.

Riepilogate le previsioni normative sul tema, occorre considerare che la Corte di Giustizia si è già espressa sulla tematica delle discriminazioni fondate sull'età in materia di reclutamento nelle varie forze di polizia e in generale nei corpi militarmente ordinati preposti al soccorso pubblico principalmente con le sentenze Grande Sezione 15 novembre 2016 C-258/2015 *Sorondo*; sez. II 13 novembre 2014 C-416/2013 *Perez* e Grande Sezione 12 gennaio 2010 C-229/2008 *Wolf*.

Nelle citate sentenze la Corte, per valutare la congruità del limite di età previsto dalle rispettive normative nazionali, ha preso in considerazione il mansionario della figura professionale considerata così come previsto dalle norme nazionali in materia; le concrete condizioni del servizio con particolare attenzione al periodo di formazione eventualmente richiesto e l'età pensionabile prevista con la correlata esigenza di garantire un congruo numero di anni di servizio attivo.

Giova innanzitutto precisare che il limite di età previsto dalle relative normative nazionali sottoposte al vaglio della Corte era in ogni caso più alto di quello previsto dalla normativa nazionale relativa agli allievi agenti di Polizia di Stato (26 anni).

Con la sentenza *Wolf*, relativa all'assunzione nel servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco, la Corte ha ritenuto giustificato ai sensi dell'art. 4 n.1 della direttiva un limite di età di 30 anni.

Ciò sia in considerazione dei compiti svolti da un vigile del fuoco di quella qualifica - sostanzialmente diversi rispetto a quelli della polizia come affermato dalla stessa Corte con la sentenza *Perez* - che necessitano il possesso di "capacità fisiche particolarmente significative" (§ 40 della motivazione), che del fatto che questi compiti non sono più affidati ai dipendenti che superano i 45 anni di età, e quindi il limite di età indicato risponde anche allo scopo di assicurare un congruo periodo di utile servizio, tenendo conto anche che ai nuovi assunti è richiesta una formazione biennale.

Con la sentenza *Perez*, relativa all'assunzione di agenti semplici nella polizia locale del Regno di Spagna, la Corte ha ritenuto non giustificato, in quanto sproporzionato rispetto alla finalità di garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del corpo degli agenti della polizia locale, il limite di età di 30 anni per partecipare al concorso.

Ciò in quanto, proprio sulla scorta di quanto stabilito nella sentenza *Wolf*, i compiti del poliziotto locale non richiedono un impegno fisico particolarmente elevato, paragonabile a quello dei vigili del fuoco, e comunque l'accesso al concorso è subordinato al superamento di una prova di efficienza fisica, sì che i relativi requisiti sono comunque garantiti.

La sentenza esclude infine che il limite si possa giustificare sotto il diverso profilo della necessità di garantire un congruo periodo di servizio ai fini della pensione, sia rispetto all'età massima del pensionamento, pari nel caso a 67 anni, sia alla possibilità, accordata dai 58 anni in poi, di essere trasferiti su domanda ad altra amministrazione.

Con la sentenza *Sorando*, la Corte ha ritenuto adeguato un limite di età di 35 anni per l'accesso, in qualità di agente semplice, al corpo della polizia nazionale del Regno di Spagna.

Tale limite di 35 anni è stato ritenuto giustificato in presenza di condizioni molto restrittive.

In particolare, la Corte rilevava che le funzioni di questo corpo sono diverse da quelle della polizia locale di cui alla citata sentenza *Perez*. La polizia nazionale, infatti, ha funzioni operative ed esecutive, come ad esempio *“funzioni attinenti alla protezione di persone e beni, all'arresto alla custodia degli autori di atti criminosi e al pattugliamento a scopo preventivo”* le quali all'evidenza *“possono richiedere l'impiego della forza fisica”*.

La Corte osservava poi che il servizio in qualità di agente può essere prestato, di regola, fino ai 55 anni, dato che dai 56 anni gli agenti fruiscono per legge di una riduzione per legge della durata annuale dell'orario di lavoro, nonché di una dispensa del lavoro notturno o dai compiti di pattugliamento all'esterno delle strutture della polizia.

Ultimo elemento che giustifica il limite di età era rinvenuto nella necessità di ristabilire, tenendo conto della situazione del corpo di polizia interessato, nel quale si sarebbe determinato un notevole invecchiamento del personale, dato che in base agli elementi forniti in causa nel 2025 più del 50% degli agenti avrebbe avuto un'età compresa fra i 55 e i 65 anni, *“una piramide dell'età soddisfacente”*, obiettivo che non poteva essere raggiunto con il solo superamento delle prove di idoneità fisica. Tutto però a condizione che *“il giudice del rinvio si accerti che siano esatte le diverse indicazioni risultanti dalle osservazioni formulate e dai documenti prodotti dall'Accademia e di cui si è fatta menzione”* (§§ 44 e 47-48).

Delineate le coordinate ermeneutiche in base alle quali la Corte ha ritenuto *“adeguato”* il limite di età fissato dalle normative nazionali per l'accesso a varie forze di polizia e in generale ai corpi militarmente ordinati preposti al soccorso pubblico, occorre innanzitutto precisare che il limite di età di 26 anni per gli allievi agenti della Polizia di Stato, riprodotto nel Bando, è stato di recente introdotto dal Decreto n. 103 del 13.7.2018 che ha stabilito nuovi limiti massimi di età per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato *“funzionali alla peculiarità del servizio prestato dal suddetto personale”*.

L'art. 1 del citato decreto stabilisce infatti che *“La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventisei”* e l'art. 5 co. 1, al pari dell'art. 3 co. 3 del Bando, che *“I requisiti anagrafici di cui al presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso”*.

Dello stesso tenore anche l'art. 6 co. 1 lett. b) del d.P.R. n. 335/1982 che attualmente, a seguito delle modifiche introdotte, prevede che *“L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento”*.

L'art. 5 del D.M. del 22.2.2006 relativo *Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo*, stabilisce espressamente nell'ambito del concorso prove di efficienza fisica *“volte ad accertare il livello di preparazione atletica ed agli accertamenti per l'idoneità fisica, psichica ed attitudinale”*, il cui esito negativo comporta *“in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza”* come risulta, nel caso di specie, previsto anche dallo stesso Bando di concorso di cui si tratta.

Per quanto attiene poi alle funzioni, alle quali il suddetto limite di età di 26 anni dovrebbe essere *“funzionale”*, l'art. 5 del D.P.R. n. 335/1982, rubricato *“Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti”* prevede che *“1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. 2. Detto personale svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute. Può, altresì, in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato”*.

Infine, per il personale della Polizia di Stato l'età limite oltre la quale il personale è collocato a riposo per raggiunti limiti di età è di 61 anni, ai sensi degli artt. 1 e 2 del d. lgs. 30 aprile 1997 n.165.

L'analisi delle citate previsioni normative relative agli allievi agenti della Polizia di Stato, soprattutto se lette alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia sul tema, rendono evidente che

siamo di fronte, nel caso di specie, ad una discriminazione in base all'età non giustificata dalla natura dell'attività lavorativa prestata.

Seppur vero, alla luce di quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 335/1982, che gli agenti della Polizia di Stato svolgono mansioni di carattere esecutivo, che richiedono il possesso di specifiche capacità fisiche, le stesse non possono in ogni caso giustificare un limite di età così basso, di gran lunga inferiore a quelli ritenuti adeguati dalla Corte UE per casi analoghi se non addirittura per ruoli che richiedono maggiori capacità fisiche (si pensi alla sentenza *Wolf* relativa all'assunzione nel servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco, ove è stato ritenuto adeguato il limite di età di 30 anni proprio in virtù delle mansioni svolte).

Si ricorda infatti che nella sentenza *Sorando*, relativa ad agente del corpo di polizia nazionale, e dunque un ruolo analogo a quello odierno, la Corte ha ritenuto adeguato un limite di età superiore di ben nove anni (35 anni) rispetto a quello fissato dall'attuale normativa nazionale. Nel caso di specie si precisa inoltre che tale limite è stato ritenuto adeguato, considerato il notevole invecchiamento del personale, per ristabilire una piramide dell'età soddisfacente, obiettivo che la normativa nazionale non dà evidenza di voler perseguire.

Il D.M. n. 103 del 13.7.2018 giustifica, infatti, la previsione di nuovi limiti di età solo sulla base del fatto che gli stessi siano “*funzionali alla peculiarità del servizio prestato dal suddetto personale*”.

Ragion per la quale, anche alla luce di quanto previsto dalla sentenza *Perez*, relativa ad un agente semplice, per la quale la Corte ha ritenuto non adeguato il limite di età di 30 anni, la previsione di prove di efficienza fisica, che se non superate escludono dal concorso, dovrebbe comunque essere considerata sufficiente a garantire la possibilità di espletare il servizio con le modalità richieste dallo stesso.

Nello stesso senso depone inoltre la possibilità di elevazione del limite di età di 3 anni prevista dall'art. 3 co. 1 lett. d) del Bando che consente di affermare che un'età iniziale di 29 anni non è in assoluto incompatibile con le funzioni di allievo agente della Polizia di Stato.

Anche l'età pensionabile fissata come si è visto a 61 anni assicura comunque un congruo periodo di servizio prima del collocamento a riposo anche a chi incominciassero la propria carriera dopo i 30 anni e quindi anche tenendo conto del periodo di formazione degli allievi agenti che devono prender parte ai Corsi di Formazione.

Occorre inoltre ricordare che, nel caso di specie, è presente un ulteriore profilo di discriminazione relativo alla circostanza che il possesso del requisito dell'età deve essere

posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La suddetta previsione, come già ampiamente evidenziato, discrimina ulteriormente i candidati che stanno per compiere il 26° anno di età, rispetto a quelli che devono compiere il 18° anno di età – requisito minimo di età per poter prendere parte al concorso – in quanto è di fatto impedito a chi alla data della presentazione della propria domanda non ha compiuto 26 anni, e dunque è in possesso del requisito, di poter accedere al concorso se supera il suddetto limite di età al termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Tale ulteriore limitazione e discriminazione rispetto agli altri partecipanti al concorso, che risultano invece avvantaggiati dalla suddetta previsione, è contraria ai principi di proporzionalità e ragionevolezza e non sembra perseguire alcuna finalità legittima che possa comportare il superamento del principio di *favor admissionis* e il diritto all'accesso al lavoro perseguito dalla Direttiva comunitaria.

Alla luce di quanto precede è evidente il contrasto della normativa in esame relativa all'apposizione di un limite di età di 26 anni e all'individuazione della data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione come momento di accertamento del possesso del suddetto requisito, riprodotta nel Bando di concorso all'art. 3, con le previsioni dettate a livello eurounitario con conseguente illegittimità degli atti impugnati, anche previa disapplicazione delle norme nazionali incompatibili con il diritto eurounitario e/o eventuale rimessione alla Corte di Giustizia della questione di compatibilità con il diritto eurounitario sopra riportato.

Al riguardo, si segnala che il Consiglio di Stato ha di recente disposto, con l'ordinanza n. 3272/2021 del 23.4.2021, la rimessione alla Corte di Giustizia della questione di compatibilità con le citate previsioni comunitarie della normativa nazionale che stabilisce, con riferimento ai commissari della Polizia di Stato, il limite di 30 anni per l'accesso ai concorsi.

È evidente l'illegittimità dell'esclusione del sig. Madia dal concorso e dell'art. 3, co. 1, lett. d), del Bando di concorso, nella parte in cui prevede, tra i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione il limite di “*non aver compiuto il 26° anno di età*”, alla luce di quanto sopra esposto, considerata altresì la non compatibilità con il diritto dell'Unione Europea della previsione del limite di età del compimento del 26° anno di età, di cui all'art. 6, co. 1, lett. b) del d.P.R. n. 335/1982, come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. e), del D. Lgs. n. 95/2017, oltre che degli artt. 1 e 5 del D.M. 103/2018, di cui la disposizione del Bando sopra citata è attuazione, in ragione della

discriminazione perpetrata in merito alle condizioni di assunzione dei futuri Agenti e per i motivi di seguito esposti.

*

Fermo restando quanto esposto con riferimento alla compatibilità con il diritto eurounitario, preme altresì evidenziare che la medesima normativa di settore, nonché le previsioni del Bando che la riprendono, relative al citato limite di età (“*età non superiore a ventisei anni*”) da possedersi “*alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso*”, che incide sulle condizioni di assunzione dei futuri Agenti di Polizia di Stato, si **pongono in contrasto anche con le previsioni costituzionali in rubrica** alla luce dei motivi che seguono.

Come già sopra evidenziato, la normativa nazionale fissa un irragionevole, e dunque illegittimo, limite di età per l’accesso al concorso per gli allievi agenti della Polizia di Stato, di gran lunga più basso rispetto a quello previsto dalle normative degli altri Stati Europei per la medesima figura professionale, non giustificato dalle previsioni normative dettate sul tema.

Si tratterebbe dunque di una illegittima limitazione di uno dei principi fondamentali della nostra Repubblica, il diritto al lavoro, sul quale la stessa si “fonda” (art. 1 Cost.).

Il diritto al lavoro, quale primaria modalità del cittadino di reperire le risorse per garantire a sé ed alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa, viene garantito dalla Repubblica attraverso la promozione di quelle “*condizioni che rendono effettivo questo diritto*” (art. 4 Cost).

Ebbene nel caso di specie si è di fatto di fronte ad un’ingiustificata limitazione di tale fondamentale diritto non giustificata dalla necessità di garantire il corretto svolgimento delle mansioni assegnate né l’eventuale corretta durata del periodo in servizio.

Come sopra evidenziato infatti se la *ratio* alla base di tale requisito di età è quella di individuare dei soggetti che siano fisicamente capaci di compiere tutte le mansioni attribuite agli agenti della Polizia di Stato, in modo da garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del corpo della Polizia di Stato (Grande Sezione 12 gennaio 2010 C-229/2008 *Wolf*, § 37), tenuto conto anche dell’età pensionabile, il limite di età imposto è sproporzionalmente troppo basso.

Nel senso di una sua possibile elevazione, oltre alle sopracitate sentenze della Corte di Giustizia, depone inoltre già la possibilità di elevazione del limite di età di 3 anni prevista dall’art. 3 co. 1 lett. d) del Bando che consente di affermare che un’età iniziale di 29 anni non è in assoluto incompatibile con le funzioni di allievo agente della Polizia di Stato (in passato il limite era posto

a 30 anni e non si comprende una riduzione controtendenza rispetto all'allungamento della durata media della vita).

Giova infine ricordare che la previsione di prove fisiche rigorose ed eliminatorie, al termine delle quali si è dichiarati idonei, ben potrebbe da sola consentire il raggiungimento dell'obiettivo che gli allievi agenti della Polizia di Stato abbiano la speciale condizione fisica richiesta per lo svolgimento della loro professione.

Si tratterebbe di una modalità meno restrittiva rispetto alla fissazione di un'età massima che però consentirebbe ugualmente il raggiungimento del risultato previsto dalla norma e dunque da preferire rispetto a quella attuale.

La normativa nazionale contrasterebbe inoltre con l'art. 3 Cost., anche sotto il profilo di una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri concorrenti al concorso che debbano compiere il 18° anno di età a causa della previsione che stabilisce che i requisiti debbano essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

In evidente contrasto con il principio di uguaglianza e parità di trattamento, se infatti ai partecipanti che devono compiere il 18° anno di età è consentito che lo stesso requisito possa essere conseguito fino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso - possono presentare la domanda i soggetti che compiono il 18° anno di età l'ultimo giorno previsto per la presentazione delle domande di partecipazione - a chi invece non ha compiuto il 26° anno di età al momento della presentazione della propria domanda ma lo ha invece compiuto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, è di fatto impedito l'accesso al concorso. L'unica interpretazione costituzionalmente orientata di tale disposizione è dunque quella di prevedere che il requisito del 26° anno di età sia posseduto alla data dell'invio della domanda da parte del candidato.

Si segnala infine che la normativa in esame è in contrasto con l'art. 76 Cost. sotto il profilo dell'eccesso di delega.

La legge delega 7 agosto 2015 n. 125, in base alla quale è stato emanato il D. Lgs. 95/2017 *Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche* non prevedeva infatti la materia dei limiti di età per l'accesso.

L'art. 8, co. 1, lett. a) della legge delega n. 124/2015 consente la possibilità di modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia anche attraverso "1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo

conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili". La materia dell'apposizione di un limite d'età non era compresa nella delega.

Alla luce di quanto precede è evidente la violazione delle disposizioni e dei principi in rubrica da parte degli atti impugnati, che meritano di essere annullati, anche previo rinvio in Corte Costituzionale della questione di legittimità di seguito illustrata.

*

ISTANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA C.G.U.E.

Alla luce di quanto sopra rilevato, laddove necessario, si chiede il rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell'art. 19, § 3 lett. b) TUE e dell'art. 267, § 2 TFUE al fine di valutare la compatibilità della normativa nazionale che fissa un limite di età di 26 anni per l'accesso al concorso per gli allievi agenti della Polizia di Stato, prevedendo altresì che il suddetto requisito debba essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e non alla data della presentazione della domanda da parte del candidato (art. 6, co. 1, lett. b) del d.P.R. n. 335/1982, come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. e), del D. Lgs. n. 95/2017, oltre che degli artt. 1 e 5 del D.M. 103/2018), con la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, l'art. 3 del TUE, l'art. 10, TFUE e l'art. 21 della Carte dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Del resto, non possono sorgere dubbi circa la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 267 TFUE.

La questione è rilevante ai fini della decisione del giudizio *a quo* in quanto, ove la normativa nazionale dovesse essere giudicata non conforme alla direttiva europea, il provvedimento di esclusione impugnato verrebbe annullato e di conseguenza il ricorrente rientrerebbe tra i soggetti

vincitori del concorso e potrebbe prender parte al 215° Corso di formazione per allievi agenti di Polizia di Stato.

Di conseguenza, si chiede di voler disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, alla CGUE, ferma restando la possibilità, per lo stesso Giudice adito, di procedere esso stesso a indicare l'interpretazione che ritenga più corretta, per quanto di interesse nel caso di specie, delle norme di rango euro-unitario in questa sede richiamate, al fine eventualmente di procedere alla disapplicazione (rectius non applicazione), delle citate previsioni.

*

ISTANZA DI RIMESIONE DELLA Q.L.C. DEGLI ARTT. 6, CO. 1, LETT. B) DEL D.P.R. N. 335/1982, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, CO. 1, LETT. E), DEL D. LGS. N. 95/2017, OLTRE CHE DEGLI ARTT. 1 E 5 DEL D.M. 103/2018, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 76 , 97 E 117 DELLA COSTITUZIONE.

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ecc.mo Giudice ritenesse legittime le previsioni normative soprarichiamate che fissano per l'accesso al concorso per gli allievi agenti della Polizia di Stato il limite di età di 26 anni da possedersi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (art. 6, co. 1, lett. b) del d.P.R. n. 335/1982, come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. e), del D. Lgs. n. 95/2017, artt. 1 e 5 del D.M. 103/2018), si chiede all'Ecc.mo Giudice adito, di sospendere il giudizio in corso e di trasmettere i relativi atti alla Corte Costituzionale, investendo la stessa della questione di legittimità costituzionale per valutare la compatibilità della stessa con le disposizioni richiamate in rubrica per i motivi già esposti.

Appaiono, d'altro canto, sussistenti i requisiti previsti dall'art. 23, L. n. 87/1953.

Per quanto concerne la non manifesta infondatezza della questione, basti richiamare quanto già rilevato.

In punto di imprescindibilità della soluzione della questione ai fini della decisione dell'oggetto del presente giudizio non può che rilevarsi come l'intera questione, una volta disattesi i motivi di ricorso sub I, II e III, poggia sulla legittimità del limite di età di 26 anni da possedersi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

ISTANZA PER L'AMMISSIONE DELLA NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI

Alla luce dei motivi di ricorso proposti, il soggetto controinteressato al presente ricorso è potenzialmente il candidato posizionatosi all'ultimo posto della graduatoria finale, e nello specifico il sig. Sergio Lobascio, posizionatosi al 1349° posto, ovvero il sig. Santo Emanuele Giglio, posizionatosi al 1350° posto, in virtù di riserva di cui all'art. 2 del Bando (candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo). Seppur non sia dato sapere il punteggio finale che otterrebbe il sig. Madia all'esito della valutazione titoli non ancora effettuata, tuttavia, è in ogni caso evidente che **con il solo volto della prova scritta, pari a 9,005, l'odierno ricorrente si porrebbe già al 1201° posto della graduatoria.** Il ricorso, pertanto, si notifica ai suddetti soggetti.

Ad ogni buon conto, nell'ipotesi in cui codesto ecc.mo Tribunale ritenga di voler estendere il contraddittorio a tutti i vincitori della graduatoria, si domanda fin d'ora all'Ill.mo Presidente di voler ammettere l'odierno ricorrente a procedere alla notifica del ricorso per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150, c. 3 cpc, espressamente richiamato dal combinato disposto dell'art. 41, c. 4, e dell'art. 39, c. 2 cpa. Risulta infatti di palmare evidenza l'oggettiva difficoltà di procedere alla notifica nei modi ordinari del presente ricorso, dato appunto l'elevatissimo numero dei controinteressati che dovrebbero risultare destinatari dello stesso.

*

ISTANZA CAUTELARE

ANCHE PER L'ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.

Con riferimento al presupposto del *fumus boni juris*, si rinvia alle considerazioni svolte nel presente atto, che evidenziano l'illegittimità del comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente e degli atti in questa sede impugnati.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, è evidente la sussistenza dello stesso, in quanto la mancata inclusione del ricorrente tra i soggetti vincitori del concorso, comporta di fatto l'esclusione del sig. Madia dai soggetti che la PA intende avviare alla **frequentazione del prossimo (215°) Corso di formazione per allievi agenti di Polizia di Stato, della durata di otto mesi che prenderà avvio il 23 agosto 2021.**

Preme evidenziare che **il ricorrente**

- **alla data della presentazione della domanda era in possesso del requisito solo oggi contestato e non aveva superato il limite di età (v. motivo di ricorso sub I);**

- **alla data di presentazione della domanda, 20.5.2020, il ricorrente non aveva ancora compiuto il 28° anno di età (26 + 2 in forza dell'elevazione per il servizio militare), essendo nato il 24.5.1992;**
- **ha superato tutte le prove di concorso ed è stato ritenuto idoneo.**

Peraltro, nell'ottica di un bilanciamento di interessi, l'ammissione con riserva della ricorrente al 215° Corso di formazione non arrecherebbe alcun danno e/o pregiudizio all'Amministrazione resistente.

Si chiede pertanto l'ammissione con riserva della ricorrente al 215° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, in programma a partire dal 23 agosto 2021.

Inoltre, prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio,

- considerato che, con decreto del 23.7.2021, è stato disposto l'avvio del 215° Corso di formazione a partire dal 23.8.2021,
- atteso l'interesse prevalente del ricorrente a poter iniziare quanto prima tale corso di formazione e che, nel bilanciamento degli interessi, l'ammissione con riserva della stessa non arreca alcun nocumento all'interesse pubblico, **si formula rispettosa istanza, ex art. 56 c.p.a., all'Ill.mo Presidente di Codesto Ecc.mo Tribunale** affinché disponga, anche *inaudita altera parte*, l'adozione delle misure cautelari provvisorie più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti delle future decisioni, **prima fra tutte l'ammissione del ricorrente al 215° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato in programma a partire dal 23 agosto 2021.**

A tal fine, si rileva la sussistenza del presupposto dell'estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio per l'esame collegiale dell'istanza cautelare, in quanto la dilazione fino alla data della prima camera di consiglio utile comprometterebbe gli interessi del ricorrente.

*

P.Q.M.

Si chiede che l'On. Tribunale Amministrativo Regionale adito, disattesa ogni contraria deduzione e istanza, previo accoglimento dell'istanza cautelare, anche in via monocratica ex art. 56 c.p.a., voglia accogliere il presente ricorso e tutte le domande e istanze in esso formulate. Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e onorari di lite.

Ai sensi del d.P.R. 115/02, si dichiara che per il ricorrente sussistono i presupposti di legge per l'esenzione dal versamento del contributo unificato, trattandosi di giudizio in materia di pubblico impiego e avendo il ricorrente un reddito inferiore alle soglie stabilite per legge.

Si allegano documenti come da separato indice.

Roma, 11 agosto 2021

Avv. Francesco Pignatiello